



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1213/2023 del 29-06-2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA BIOLIFE ITALIANA SRL (P. IVA 01149250159) PER LA FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI E PRODOTTI DI CONSUMO PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE DEI LABORATORI ARPAS MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 24 MESI – CIG ZA63BBA14D.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e Dipartimenti e misure in campo della Direzione Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell'ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'Agenzia, approvato con Determinazione del Direttore generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017 e con Determinazione del D.G. n. 9 del 17/01/2022;

VISTA la Deliberazione n. 21/77 del 22/06/2023 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 785 del 28/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e n.941 del 12/05/2023 di approvazione del Piano degli indicatori di bilancio;

VISTI

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito "Codice", come modificato anche in via transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;

- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
- il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”

PREMESSO che, al fine di garantire le attività analitiche poste a tutela della salvaguardia della salute pubblica e delle attività istituzionali in capo all’Agenzia ed il conseguente corretto svolgimento delle attività di laboratorio ad essa correlate, si rende necessario acquistare test diagnostici e prodotti di consumo per le analisi microbiologiche dei laboratori ARPAS;

ATTESO che, al fine di consentire lo svolgimento di specifiche attività analitiche finalizzate alla rilevazione di parametri di controllo microbiologici da parte dei Laboratori ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso, occorre acquisire la fornitura di “test diagnostici e prodotti di consumo” necessari per l’isolamento primario e il riconoscimento delle specie batteriche di interesse;

DATO ATTO che, considerata la specificità dei prodotti di cui trattasi, la durata temporale e la variabilità dei quantitativi di volta in volta necessari, la conclusione di un Accordo quadro ex Art. 54 del Codice dei Contratti con unico operatore economico rappresenta la modalità di acquisizione della fornitura più idonea a soddisfare le esigenze dell’Agenzia, in quanto non vincolante in relazione alla determinazione dell’*an* e *q uantum* dell’oggetto dei singoli accordi attuativi di fornitura;

ACCERTATO che, in armonia con la normativa vigente in materia di acquisti per beni e servizi, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti analoghi a quelli in argomento cui poter far ricorso, come constatato mediante verifica degli elenchi delle convenzioni attive, direttamente sui relativi portali telematici e su CONSIP;

EVIDENZIATA, pertanto, l’esigenza di procedere con l’individuazione di un operatore economico che garantisca l’esecuzione della fornitura presso le sedi laboratoristiche ARPAS nel territorio regionale, per la durata di mesi 24, nelle modalità e nei termini indicati nella documentazione tecnica di riferimento (Capitolato tecnico prestazionale e schema di Accordo quadro allegati al presente provvedimento, cui si rimanda espressamente);

DATO ATTO che, valutata l’entità della spesa presunta per l’acquisizione, stante la necessità di individuare un soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in data 15.06.2023 è stata avviata sul portale regionale Sardegna CAT la Richiesta di informazioni (RdI rfi _9351 aperta a tutti gli operatori iscritti nelle categorie merceologiche di riferimento AN59AA25, AN59AC24, e AN59AC25), finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, della fornitura di test diagnostici e prodotti di consumo per le analisi microbiologiche dei laboratori ARPAS di cui in premessa, mediante stipula di Accordo quadro ex Art. 54 del Codice;

PRESO ATTO che tra i preventivi pervenuti in risposta alla RdI è stato individuato quale più conveniente per l’Agenzia quello presentato dall’operatore economico BIOLIFE ITALIANA SRL – sede legale in viale

Monza, 272, 20128 Milano (MI), - P. IVA 01149250159, pari ad Euro 5.177,803 IVA esclusa, a valere sul quale è stato richiesto un miglioramento del prezzo ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice, ricorrendone i presupposti in considerazione della comprovata solidità dell'operatore economico specifico;

PRESO ATTO, conseguentemente, della disponibilità della Ditta così individuata ad addvenire alla stipula dell'Accordo quadro della durata di mesi 24 per la fornitura descritta nelle premesse, per l'importo massimo di Euro 4.986,90 IVA esclusa riferito alle quantità indicative dei prodotti richiesti, elencati nell'Allegato 1 del Capitolato tecnico prestazionale, e ritenuto il preventivo di spesa congruo per l'ARPAS;

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto rientra pienamente nella competenza del dirigente scrivente, anche conformemente alle disposizioni regolamentari interne ed alle istruzioni operative in vigore presso l'ARPAS, ai sensi del *Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie* in ordine agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 10.000,00 euro;

ACCERTATO, tramite consultazione del casellario ANAC e verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.2.2, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice preventivamente auto dichiarati dalla Ditta BIOLIFE ITALIANA SRL;

EVIDENZIATO che l'assunzione del presente provvedimento, in quanto finalizzata alla stipula di un Accordo quadro, non è contabilmente vincolante per l'Agenzia che si riserva di dar seguito ai singoli contratti attuativi ed ordinativi di fornitura, nei limiti dell'importo massimo previsto, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, con contestuale impegno di spesa nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità delle risorse finanziarie stanziata a valere sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'annualità di competenza;

RITENUTO pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla stipula dell'Accordo quadro e all'acquisizione della fornitura in questione tramite affidamento diretto, ai sensi 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in favore della Ditta BIOLIFE ITALIANA SRL (P. IVA 01149250159), approvando il preventivo di spesa da questa offerto, come sopra dettagliato;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della "tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere lo SMART CIG ZA63BBA14D;

APPURATO che l'affidamento non rientra tra le acquisizioni soggette all'inserimento nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo una spesa inferiore ai 40.000,00, al netto dell'IVA;

RICHIAMATO l'Art. 31 del Codice dei Contratti pubblici, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

VISTA la Proposta di determinazione registrata con il n. 1232 nella piattaforma informatica per la gestione documentale in uso presso l'ARPAS, predisposta dalla Dott.sa Barbara Begliutti - assegnata al Servizio RLMC e individuata quale RUP del presente procedimento nelle more della nomina formale - a seguito della valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6 della L.241/90 e delle disposizioni organizzative interne, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria disposta;

quanto sopra esposto in ordine ai presupposti per l'adozione del presente provvedimento,

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta BIOLIFE ITALIANA SRL – sede legale in viale Monza, 272, 20128 Milano (MI), - P. IVA 01149250159 la fornitura di “test diagnostici e prodotti di consumo per le analisi microbiologiche dei laboratori ARPAS”, mediante la stipula di un Accordo quadro della durata di mesi 24 (ventiquattro), per l'importo massimo complessivo pari ad Euro 4.986,90 più IVA di legge per Euro 1.097,12 per un totale di Euro 6.084,02.
3. Di approvare la documentazione di riferimento regolatrice dell'esecuzione dell'Accordo quadro e della fornitura, resa nota alla Ditta sopra individuata in sede di Rdl sul portale regionale SardegnaC AT, di seguito elencata:
 - Capitolato tecnico prestazionale unitamente all'Allegato 1, in cui sono descritte le specifiche della fornitura, quali tipologia e quantitativi presunti dei prodotti richiesti, le modalità di esecuzione, le sedi di consegna, le modalità di accertamento di conformità, le eventuali penali per difformità e le modalità e tempi di pagamento dei corrispettivi dovuti;
 - Schema di Accordo quadro, contenente le principali disposizioni normative attuative.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non è contabilmente vincolante per l'ARPAS, evidenziato che gli impegni di spesa saranno assunti contestualmente alla stipula dei singoli contratti attuativi ed ordinativi della fornitura, nei limiti delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie stanziata a valere sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di previsione dell'Agenzia in relazione alle annualità di competenza, e nel rispetto dell'importo massimo di spesa dell'Accordo quadro pari a Euro 6.084,02 IVA compresa, indicativamente così ripartito per ciascuna annualità:

Importo massimo Accordo quadro fornitura Mesi 24	RIPARTIZIONE SPESA - annualità		
	2023	2024	2025
Euro 6.084,02	1.521,01 €	3.042,00 €	1.521,01 €

5. Di nominare formalmente, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile unica di Procedimento (RUP) la dipendente Dott.ssa Barbara Begliutti, individuata anche ai fini dell'attività istruttoria descritta in premessa.

6. Di dare atto che la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, avverrà mediante scrittura privata.
7. Di disporre la trasmissione, a cura del RUP, del presente provvedimento alla Ditta affidataria, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti.
8. Di delegare i Direttori e Dirigenti dei Laboratori ARPAS destinatari della fornitura all'invio degli ordinativi di competenza nei limiti dei fabbisogni quantificati, alla verifica di conformità dei prodotti ed all'assunzione dei rispettivi provvedimenti di liquidazione conseguentemente all'emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze e notificata alla RUP, alla Direttrice del Laboratorio di Sassari e alle Dirigenti dei Laboratori di Cagliari e Portoscuso, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*